



COMUNE DI BRISSAGO

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI COMUNALI IN AMBITO ECONOMICO COVID-19

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRISSAGO

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987
e delle relative norme di applicazione,

RISOLVE

I. In generale

Art. 1

Campo di
applicazione

¹Il Regolamento è inteso a limitare le conseguenze sull'economia locale della diffusione del virus COVID-19.

²Il Regolamento si applica alle piccole e medie imprese con sede a Brissago (in seguito PMI).

Art. 2

Piccole medie
imprese

Per PMI ai sensi del presente regolamento si intende ditte individuali, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita, società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative attive nei vari ambiti economici (primario, secondario e terziario), che esercitano un'attività a scopo di lucro e che hanno sede fiscale a Brissago.

Art. 3

Aiuti

¹Le PMI ai sensi dell'art. 2 possono beneficiare dei seguenti aiuti:

- a) aiuto alla ripresa dell'attività economica (art. 5);
- b) riduzione delle pigioni (art. 6);
- c) riduzione della tassa di occupazione del suolo pubblico (art. 7);
- d) buoni di acquisto (art. 8);
- e) esenzione della tassa base rifiuti (art. 9).

²Gli aiuti di cui agli artt. 5, 6 e 7 non possono essere cumulati fra di loro.

Art. 4

Credito di
investimento

¹Per l'erogazione degli aiuti secondo l'art. 5 si fa capo ad un credito di investimento concesso contestualmente all'approvazione del presente regolamento.

²Eventuali donazioni da parte di terzi vanno in diminuzione dell'investimento di cui al cpv. 1

³Per gli aiuti secondo gli artt. 6-9, è aumentato il fabbisogno del preventivo 2020 contestualmente all'approvazione del presente regolamento.

⁴Le richieste sono evase in ordine di entrata fino al raggiungimento dei limiti di cui sopra.

II. Prestazioni

Art. 5

Aiuto alla
ripresa
dell'attività
economica

¹Le PMI che rispettano le seguenti condizioni possono beneficiare di un aiuto alla ripresa dell'attività economica sotto forma di prestito:

- a) la PMI è stata costituita prima del 1° settembre 2019 e ha sede a Brissago a far tempo almeno dal 1° settembre 2019;
- b) nel corso del 2019 la PMI non conta più di cinque unità lavorative;
- c) la cifra di affari del 2019 della PMI è uguale o inferiore a CHF 300'000.00;
- d) per una durata di almeno 20 giorni lavorativi la PMI ha dovuto sospendere totalmente la propria attività a seguito delle Ordinanze federali e dei decreti cantionali COVID-19;
- e) la PMI deve dimostrare di aver richiesto l'indennità per lavoro ridotto;
- f) al momento della decisione di erogazione del prestito la PMI non deve avere procedure fallimentari in corso.

²Agli esercizi secondo la LEAR può essere concesso l'aiuto anche se non adempiono la condizione di cui al capoverso 1 lett. c.

³Il prestito, sino a concorrenza di un importo massimo di CHF 5'000.00, è concesso alla PMI per il pagamento di oneri legati strettamente all'attività scaduti nel 2020, quali ad esempio:

- a) pigione;
- b) acquisto merce;
- c) oneri sociali;
- d) interessi e ammortamenti ipotecari o legati ad altro genere di credito per immobili, macchinari o attrezzature.

⁴Il prestito è concesso senza interessi e deve essere rimborsato dalla PMI entro cinque anni dalla concessione.

Art. 6

Riduzione
pigioni

¹Il Municipio può concedere alla PMI che loca spazi di proprietà comunale la riduzione della pigione dovuta nel 2020.

²La pigione è ridotta proporzionalmente, tenuto conto del periodo di chiusura forzata dell'attività economica imposta dall'autorità superiore.

³Nel caso in cui l'attività economica della PMI è compromessa oltre il periodo di chiusura forzata, in particolare a causa della probabile flessione del turismo, il Municipio può concedere una riduzione della pigione

maggiore rispetto a quanto previsto al cpv. 2 sino ad un massimo dell'intero importo dovuto per l'anno 2020.

Art. 7

Riduzione
occupazione
suolo

¹Il Municipio può concedere alla PMI che è tenuta al pagamento di una tassa per l'occupazione del suolo pubblico la riduzione dell'importo dovuto nel 2020, in deroga ai disposti del Regolamento sui beni amministrativi e sugli impianti pubblicitari.

²La tassa è ridotta proporzionalmente, tenuto conto del periodo di chiusura forzata dell'attività economica imposta dall'autorità superiore.

³Nel caso in cui l'attività economica della PMI è compromessa oltre il periodo di chiusura forzata, in particolare a causa della probabile flessione del turismo, il Municipio può concedere una riduzione della tassa maggiore rispetto a quanto previsto al cpv. 2 sino ad un massimo dell'intero importo dovuto per l'anno 2020.

Art. 8

Buoni di
acquisto

¹Per l'anno 2020 alle persone domiciliate nel Comune sono concessi tre buoni di acquisto del valore cadauno di CHF 25.00 per acquisti di beni o servizi presso ditte e/o commerci con sede a Brissago.

²Per l'anno 2020 alle persone proprietarie di residenze secondarie nel Comune (non domiciliate) è concesso un buono di acquisto del valore di CHF 25.00 per acquisti di beni o servizi presso ditte e/o commerci con sede a Brissago.

³I buoni di acquisto hanno validità sino al 31 dicembre 2021.

⁴Il Municipio fissa le modalità esecutive concernenti l'uso dei buoni, al fine di evitare ogni abuso.

Art. 9

Esenzione
tassa base
rifiuti

Alle PMI è concesso uno sconto del 50% sulla tassa base rifiuti emessa nel 2020, in deroga ai disposti del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti.

III.Procedura

Art. 10

Istanza

¹L'istanza per beneficiare degli aiuti di cui agli artt. 5, 6 e 7 deve essere presentata per iscritto al Municipio, per il tramite dei Servizi finanziari.

²L'istanza per gli aiuti di cui all'art. 5 deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'ultima notifica di tassazione;
- b) copia del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2019 o dell'ultimo disponibile;
- c) copia dell'estratto esecuzione e fallimenti;

d) copia dell'istanza per l'ottenimento dell'indennità per lavoro ridotto;

e) autocertificazione concernente il pagamento degli oneri sociali.

³Il Municipio fissa i termini inderogabili entro i quali l'istanza deve essere presentata e potrà richiedere alle PMI ogni ulteriore informazione utile per evadere la stessa.

⁴Nel caso in cui venga concesso un aiuto ai sensi dell'art. 5, la PMI dovrà presentare entro fine giugno dei successivi tre anni copia del bilancio e del conto economico di ogni anno.

Art. 11

Obbligo di restituzione

¹La PMI che avesse ottenuto aiuti sulla base di informazioni inveritiere è tenuta a restituire la prestazione. Tale obbligo di restituzione sussiste solidalmente nei confronti di colui che era amministratore della PMI al momento della decisione di erogazione dell'aiuto.

²Il diritto di esigere la restituzione della prestazione indebitamente percepita decade dopo un anno in cui il Comune ha avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo cinque anni dalla concessione della prestazione.

Art. 12

Competenza

¹Il Municipio è competente per l'applicazione del presente Regolamento. Esso emana le necessarie disposizioni esecutive.

²Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo sarà data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

³Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

IV. Disposizioni finali

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Il Segretario

(S. Jotti)

(Avv. G. Cotti)

Approvato dal Consiglio comunale in data 30 giugno 2020.

Approvato dalla Sezione degli enti locali in data 8 settembre 2020.